



COMUNE DI CARRE'

COPIA

ORDINANZA SINDACO N. 13 del 06-04-2020

Oggetto: Piano di utilizzo dell'area del mercato all'aperto di Carrè ubicata in Piazza IV Novembre, secondo le disposizioni della ordinanza n. 37 in data 3/4/2020 del Presidente della Regione Veneto.

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Carrè nr. 52 del 4 novembre 2015 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo piano del commercio su aree pubbliche”;

ACCERTATO che con Ordinanza n. 88 in data 07/01/2016 il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Associato ha:

- definito lo spostamento integrale di tutta l'area a mercato di Carrè, da via Roma ed annessa piazza degli Alpini, in Piazza IV Novembre con decorrenza dal 12 gennaio 2016 e per tutti i successivi martedì, autorizzando l'occupazione di tali aree con furgoni e banconi nel rispetto dei posteggi che verranno assegnati, agli operatori economici nel rispetto delle indicazioni dettate con la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1/2016;
- istituito il divieto di accesso, di transito e di sosta dalle ore 6,00 alle ore 15,00 di ogni martedì sull'area mercato come sopra individuata, con rimozione coatta, eccetto i veicoli autorizzati;

VERIFICATO che la realizzazione del mercato in piazza IV Novembre garantisce :

- minor incidenza possibile sulla circolazione stradale e agevolazione del trasporto pubblico urbano evitando l'occupazione della strada provinciale nr. 116 di via Roma nei giorni di mercato, tale nuova soluzione consente altresì di mantenere le due fermate dei bus che distano pochi metri dall'inizio del mercato;
- rispetto delle norme regionali in vigore sul commercio in area pubblica ed in particolare della Legge Regionale 6 aprile 2001, nr. 10 "Nuove norme in materia di Commercio su aree pubbliche" e della Delibera della Giunta Regionale nr. 2.113/2005 (già 1.902/2001);
- rispetto delle linee guida in materia di prevenzione incendi;

RICHIAMATI il D.L 23/02/2020 n. 6 e tutti i Decreti Legislativi, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le ordinanze del Ministro della Salute, la Circolare della Prefettura di Vicenza n. 2020/1428 del 11/03/2020 e ordinanze del Presidente della Regione Veneto inerenti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali n. 9 del 26/02/2020, n. 10 del 12/03/2020, n. 11 del 17/3/03/2020 e n. 1 del 20/03/2020;

VISTA da ultimo l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 37 in data 03/04/2020 con la quale al punto 3/a è stato disposto il "divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- la presenza di un varco di accesso separato da quello di uscita
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;"

DATO ATTO che il mercato settimanale di Carrè, pur accogliendo un numero esiguo di ambulanti risulta un punto di riferimento per la popolazione;

ACCERTATO che lo spazio destinato al mercato settimanale del martedì risulta facilmente perimetrabile e con possibilità di ricavare un ingresso e una uscita separati, al fine di renderne sicura la fruizione nel periodo di vigenza delle norme di distanziamento delle persone per la tutela della salute pubblica;

VISTA la disponibilità di gruppo intercomunale di protezione civile di assicurare adeguata sorveglianza per il rispetto delle norme comportamentali evitare il rischio di contagi;

PRESO atto che l'amministrazione ritiene inopportuno vietare lo svolgimento del mercato all'aperto con la sola vendita di generi alimentari di prima necessità, in considerazione delle condizioni di sicurezza che possono essere assicurate e sono meglio dettagliate nei precedenti punti ed evidenziate nell'allegata planimetria;

VISTI :

- l'art. 7 del D.Lgs. nr. 285/1992;
- il D. Lgs. nr. 267/2000;

ORDINA

1) per i motivi citati in premessa, dal 07 aprile 2020 e per tutti i successivi martedì per i quali rimane vigente l'ordinanza n. 37 del 3/4/2020 del Presidente della Regione Veneto, l'utilizzo dell'area del mercato all'aperto di Carrè ubicata in Piazza IV Novembre, pianificato secondo le disposizioni della suddetta ordinanza 37/2020 e così regolamentato:

- l'intera area della piazza che ospita gli ambulanti del mercato all'aperto sarà interamente perimetrata con nastro bianco rosso;
- sul lato di via Roma saranno realizzati in posizione centrale e con accesso da marciapiede due varchi posti ad adeguata distanza (circa 10 metri) per consentire in modo separato l'accesso e l'uscita dall'area di mercato;
- la sorveglianza dell'area di vendita e dei varchi sarà assicurata dai volontari del Gruppo intercomunale di Protezione Civile con compiti di verifica del rispetto
 - 1) delle distanze di sicurezza di almeno un metro tra le persone;
 - 2) del divieto di assembramento (limitando, se necessario, gli accessi all'area);
 - 3) di indossare da parte di tutti coloro che transitano nell'area mercatale di dispositivi schermanti (di cui si specifica di seguito);

- i venditori e i compratori dovranno essere dotati di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo la copertura di naso e bocca;

2) di riservare l'accesso ai soli commercianti ambulanti che effettuano vendita di alimentari e che dovranno disporre i propri banchi di vendita rispettando adeguate distanze di sicurezza e secondo la planimetria allegata al presente provvedimento;

DISPONE

- a chiunque di osservare e rispettare la presente ordinanza;
- che questa venga pubblicata sul sito internet istituzionale, oltre che nell'albo pretorio on line;
- la comunicazione della presente a:
 - Prefetto di Vicenza;
 - Questore di Vicenza;
 - ULSS 7 Pedemontana;
 - Consorzio di Polizia Locale Nevi;
 - Stazione dei Carabinieri di Chiuppano;
 - Associazioni di categoria del Commercio su aree pubbliche.

AVVERTE

che l'inosservanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 4, c. 2, D.P.C.M. dell'08/036/2020, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'applicazione dell'art. 650, c.p. come previsto dall'art. 3 c. 4 del D.L. 6 del 23/02/2020.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

F.to MACULAN VALENTINA